

DELIBERA **CONSIGLIO FEDERALE**

N.167/2023

Roma, 6 ottobre 2023

OGGETTO: Adempimenti politiche di Safeguarding - approvazione Linee Guida

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

CONSIDERATO

il D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36, il quale, in materia di impiego di minori in attività lavorative di carattere sportivo, all'art. 33, comma 6, prevede designazione di un responsabile dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;

CONSIDERATO

il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, il quale, all'art. 16, comma 4, prevede, in seno alle Associazioni e Società Dilettantistiche la predisposizione l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ad esso conformi:

VISTA

la delibera n. 255 della Giunta Nazionale del Coni con la quale sono stati deliberati gli adempimenti conseguenti che riguardano:

- l'emanazione da parte delle FSN di Linee Guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici condotta e tutela dei minori:
- l'adozione dell'obbligo e il relativo controllo sulle proprie società sportive affilate, le quali entro i 12 mesi successivi all'emanazione delle Linee guida modello organizzativo dovranno predisporre il previsto o dovranno integrare eventuali modelli organizzativi già previsti, alle norme dei citati D.Lgs.

- l'adozione dell'obbligo e il relativo controllo sulle proprie società sportive affilate, le quali entro il 1° luglio 2024 dovranno nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione sui tesserati;
- l'individuazione del Responsabile delle politiche di safeguarding, anche per il tramite della costituzione di apposito organo, con la funzione di vigilare sull'adozione da parte delle società sportive dei predetti obblighi;
- prevedere nei propri regolamenti strumenti sanzionatori che garantiscano l'osservanza dei predetti obblighi da parte delle società sportive;
- prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006 .198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undeciesdel codice penale;

TENUTO CONTO

che con la stessa delibera n.255 della Giunta Coni viene proposto alle Federazioni un modello di Regolamento per le politiche di Safeguarding;

PRESO ATTO

che con precedente delibera del Consiglio Federale n. 20 del 26 gennaio 2023 la Fisr ha approvato il proprio "Regolamento Safeguarding Policy";

PRESO ATTO

che con precedente delibera del Consiglio Federale n. 104 del 19 maggio 2023 la Fisr ha nominato i componenti del Safeguarding Office così come previsto nel regolamento federale;

PRESO ATTO

che all'obbligo di prevedere sanzioni disciplinari per la violazione degli articoli del codice penale citati nella delibera della Giunta Nazionale n. 255/2023 si è provveduto con delibera federale n. 169, in data odierna, che ha previsto l'adeguamento all'obbligo nel Regolamento di Giustizia e Disciplina;

LETTO

il testo delle Linee Guida federali che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale predisposte in considerazione dei principi emanati in data 25 agosto 2023 dall'Osservatorio Permanente del Coni per le Politiche di Safeguarding,

DELIBERA

- l'approvazione delle Linee Guida FISR per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta e tutela dei minori come da testo allegato agli atti del consiglio;
- l'adozione dell'obbligo da parte delle società sportive affiliate di emanare entro 12 mesi il proprio modello organizzativo (o integrare eventuali modelli organizzativi già previsti) nel rispetto delle Linee Guida federali di cui al precedente punto;
- l'adozione dell'obbligo da parte delle società sportive affiliate, le quali entro il 1° luglio 2024 dovranno nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione sui tesserati;
- la nomina del Safeguardig Office, previsto nel Regolamento Safeguarding Policy Fisr, quale "Responsabile delle politiche di safeguarding" federale;
- rinviare al Safeguarding Office federale la verifica e l'eventuale adeguamento del "Regolamento Safeguarding Policy" al Modello di Regolamento approvato con delibera n.255 della Giunta Coni, delegando al Presidente la delibera di adeguamento per il tramite di deliberazione presidenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Angelo lezzi)

IL PRESIDENTE
(F.to Sabatino Aracu)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40"), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023.

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

- 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
- 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
- 3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
- 4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
- 5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- 6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo

della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40"), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023.

Art. 16 Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport

- 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.
- 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
- 3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
- 4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.
- 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.
- 6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.